

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che modifica le direttive 73/132/CEE, 76/630/CEE e 82/177/CEE relative alle indagini statistiche sul patrimonio zootecnico comunitario, in seguito all'istituzione della nomenclatura combinata

(88/659/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che le direttive 73/132/CEE ⁽²⁾, 76/630/CEE ⁽³⁾ e 82/177/CEE ⁽⁴⁾, modificate da ultimo rispettivamente dalle direttive 86/80/CEE ⁽⁵⁾, 86/83/CEE ⁽⁶⁾ e 86/82/CEE ⁽⁷⁾, fanno riferimento alla tariffa doganale comune, che è stata abrogata ed integrata nella nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽⁸⁾; che è quindi necessario adattare i riferimenti in conformità,

All'articolo 2 della direttiva 76/630/CEE, i termini «della sottovoce 01.03 A della tariffa doganale comune» sono sostituiti da «del codice NC 0103, ad esclusione dei codici NC 0103 91 90 e 0103 92 90».

Articolo 3

La direttiva 82/177/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, i termini «alle sottovoci 01.04 A I e 01.04 B I della tariffa doganale comune» sono sostituiti da «al codice NC 0104 10» ed i termini «alle sottovoci 01.04 A II e 01.04 B II della suddetta tariffa» sono sostituiti da «al codice NC 0104 20»;
- 2) all'articolo 8, i termini «del comitato della NIMEXE, secondo la procedura prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1445/72 ⁽¹⁾» sono sostituiti da «del comitato della nomenclatura, secondo la procedura prevista all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾».

La nota a piè di pagina è sostituita dalla nota seguente:

«⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.»

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 73/132/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, i termini «della voce 01.02 A della tariffa doganale comune» sono sostituiti da «del codice NC 0102, ad esclusione del codice NC 0102 90 90»;
- 2) all'articolo 8, i termini «del comitato della NIMEXE, secondo la procedura prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1445/72 ⁽¹⁾» sono sostituiti da «del comitato della nomenclatura, secondo la procedura prevista all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾»;

la nota a piè di pagina è sostituita dalla nota seguente:

«⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.»

⁽¹⁾ Parere reso il 16 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.